



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Interruzione tecnica dell'attività di pesca per l'anno 2001

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n.963 del 1965;

VISTA la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

VISTO il regolamento (CE) n.1263 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, ed il regolamento (CE) n.2792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, recante modalità attuative di dette azioni;

VISTA la decisione della Commissione n.2000/279/CE del 30 marzo 2000 recante obiettivi al dicembre 2001 per la flotta peschereccia italiana;

VISTO il VI piano triennale 2000-2002 della pesca e dell'acquacoltura approvato dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000 ed adottato con decreto ministeriale in pari data (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 174 del 27.7.2000);

RITENUTO opportuno avviare la programmazione triennale dal 2002, assicurando per l'anno 2001 continuità ad alcune modalità attuative emanate per le interruzioni tecniche nell'anno 2000;

SENTITI la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 9 luglio 2001;

SENTITE le Commissioni consultive locali;

RITENUTO che, per i compartimenti da Imperia a Taranto, l'obbligatorietà dell'interruzione tecnica non possa essere disposta nel compartimento in cui siano iscritte meno di cinque unità abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante;

RITENUTO, altresì, che la facoltatività/obbligatorietà dell'interruzione tecnica debba essere riferita a tutte le imbarcazioni autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante;

RAVVISATA l'opportunità di intervenire con urgenza, attesa l'imminenza della data fissata per l'inizio dell'interruzione tecnica dell'attività di pesca;

DECRETA

TITOLO I

(Interruzione tecnica dell'attività di pesca per l'anno 2001)

Articolo 1

1. Per l'anno 2001, al fine di preservare le risorse aleutiche nei periodi di riproduzione e consentirne il ripopolamento, è disposta, per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di cui all'articolo 2 ed autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante, l'interruzione tecnica per trenta giorni consecutivi dell'attività di pesca nei periodi e con le modalità indicati nel presente provvedimento.
2. Per le navi iscritte nei Compartimenti marittimi delle regioni a Statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione dell'interruzione tecnica della pesca è disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali e le eventuali misure sociali d'accompagnamento sono a carico dei relativi bilanci.

Articolo 2

1. I trenta giorni consecutivi di interruzione tecnica obbligatoria, in relazione al compartimento marittimo d'iscrizione, sono di seguito indicati: a) Civitavecchia, Roma e Gaeta: 27 agosto – 25 settembre; b) Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Salerno: 15 settembre – 14 ottobre; c) Gioia Tauro: 1° settembre – 30 settembre; d) Taranto: 15 settembre – 14 ottobre e) Gallipoli: 15 settembre – 14 ottobre
f) Brindisi, Bari, Molfetta, Manfredonia, Termoli, Pescara, San Benedetto del Tronto, Ancona, Rimini, Ravenna, Chioggia,

Venezia, Montalcone e Trieste: 1 agosto – 30 agosto.

2. Nei compartimenti marittimi di cui al comma 1 è vietato, pena la sospensione della licenza di pesca per un periodo di trenta giorni, l'esercizio dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi per la durata di sessanta giorni a decorrere dal primo giorno di interruzione tecnica.

Articolo 3

1. Le navi autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante, iscritte nei Compartimenti marittimi dell'Adriatico, che per consuetudine esercitano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio e nel Tirreno, sono tenute ad effettuare l'interruzione tecnica obbligatoria nel periodo previsto all'articolo 2, comma 1, per il compartimento marittimo di competenza del porto in cui le navi stesse fanno base logistica.

Articolo 4

1. Nei compartimenti marittimi, ove è disposta l'interruzione tecnica per le navi a strascico e/o volante, è consentito l'esercizio della pesca con gli altri sistemi autorizzati sulla licenza, previo sbarco delle attrezzature a strascico e/o volante per 60 giorni a decorrere dal primo giorno di interruzione tecnica, con conseguente non applicabilità dei benefici economici previsti dal presente provvedimento.

Articolo 5

1. Durante il periodo di interruzione tecnica è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza.
2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo la nave può, durante il periodo di interruzione tecnica, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è stata iniziata l'interruzione tecnica.
3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove sono da realizzare le operazioni indicate nel comma 1.

TITOLO II

(Adempimenti amministrativi)

Articolo 6

1. 1. A cura dell'armatore devono essere depositati presso l'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, entro il giorno di inizio del periodo di interruzione tecnica, la licenza di pesca ed il libretto carburanti.
2. 2. Per le navi che per consuetudine operano in un porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorità marittima, presso cui sono stati depositati i predetti documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo di iscrizione, entro cinque giorni dall'inizio dell'interruzione tecnica, gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione medesima.
3. 3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2.

TITOLO III

(Disposizione di carattere generale)

Articolo 7

1. La pesca a strascico e/o volante è vietata in tutti i compartimenti marittimi nei giorni di sabato, domenica e festivi indipendentemente dalle interruzioni tecniche. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteorologiche avverse.
(Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni tecniche)

Articolo 8

1. Per l'interruzione tecnica, attuata secondo le modalità di cui al presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento consistenti in:
 - a) Minimo monetario garantito a ciascun marittimo, che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;
 - b) Oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lett. a) all'armatore, per il versamento da parte del medesimo ai pertinenti istituti previdenziali ed assistenziali.
2. L'interruzione tecnica effettuata dalle unità iscritte nei compartimenti marittimi non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, non comporta il riconoscimento della misura sociale di cui al comma precedente.

Articolo 9

1. 1. Al fine di conseguire la corresponsione delle somme rispettivamente spettanti, l'armatore ed i membri dell'equipaggio

presentano all'ufficio marittimo di iscrizione della nave distinte domande, utilizzando esclusivamente gli schemi in allegato A e B. Le domande, pena la dichiarazione di irricevibilità e la conseguente non ammissione alla misura sociale, devono pervenire entro 20 giorni dalla data di conclusione dell'interruzione tecnica prevista dall'articolo 2, comma 1, per il compartimento d'iscrizione dell'imbarcazione.

2. 2. I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda di cui al precedente comma:
 - a) personalmente (secondo lo schema in allegato B1);
 - b) limitatamente ai propri soci, tramite le cooperative di pesca o loro consorzi (secondo lo schema in allegato B2);
 - c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (secondo lo schema in allegato B3).

Articolo 10

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'articolo 8 sono corrisposti a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti;
 - b) la nave sia abilitata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n.41 all'esercizio della pesca a strascico e/o volante;
 - c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite ai fini dell'interruzione tecnica.

Articolo 11

1. 1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione, salvo il caso di cui al comma 2, comporta la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.
2. 2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione tecnica i benefici economici al marittimo ed all'armatore sono corrisposti in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.
3. 3. Nessun beneficio economico di cui all'articolo 8 è corrisposto nel caso di imbarco, durante il periodo di interruzione, di un marittimo aggiuntivo a quelli risultanti imbarcati alla data d'inizio dell'interruzione, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio o servizio militare. In tal caso, i benefici economici al marittimo e all'armatore sono corrisposti in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.
4. 4. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente.

Articolo 12

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'articolo 8, liquidati a mezzo di ordine di pagamento emesso dal Capo del compartimento marittimo sulla base di prospetti di liquidazione di cui agli allegati C e D, con l'arrotondamento alle cinquecento lire inferiori, sono corrisposti rispettivamente:

-a ciascun marittimo imbarcato, per quanto concerne il minimo monetario garantito di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);

- all'armatore, per quanto riguarda gli oneri previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), per il versamento ai pertinenti istituti previdenziali e assistenziali.

1. 2. Il Capo del compartimento marittimo emette ordini di pagamento singoli o cumulativi secondo le richieste degli interessati. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilità delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente Capitaneria di Porto. Per quanto riguarda la modalità di pagamento di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), la Capitaneria di porto provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.

2. 3. Gli ordini di pagamento di cui ai commi 1 e 2 sono disposti a mezzo di accrediamento in conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente.

Articolo 13

1. Avverso i provvedimenti adottati dai Comandanti delle Capitanerie di porto, oltre agli altri rimedi giurisdizionali è ammesso, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, ricorso gerarchico al Direttore Generale per la pesca e l'acquacoltura.

Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo per la sua registrazione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2001

I

L

M I N I S T R O F . I T O A L I E M A N N

ALLEGATO A
via

e partita I.V.A. n.
del registro delle imprese di pesca di
numero UE

numero di matricola

del R.N.M.G. di

- Dichiara, ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 127/1997 e a ai fini dell'interruzione tecnica dal.../.../2001 al.../.../2001.
- di possedere i requisiti di cui all'art. 10 del decreto ministeriale concernente le misure sociali d'accompagnamento dell'interruzione tecnica;
 - di impegnarsi a versare, alle scadenze previste di legge, gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.

La sottoscritta ditta dichiara altresì che alla data di inizio dell'interruzione tecnica risultavano imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il rimborso limitatamente al periodo d'interruzione tecnica, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali (*)

La sottoscritta ditta chiede altresì che le predette somme vengano accreditate sul conto corrente n.

Intestato a presso la banca sede di
codice ABI codice CAB (**)

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi della legge 675/96, il "trattamento" dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di

codice fiscale
iscritta al n.

armatrice del M/p

| LIRE | | Codice fiscale | |
|------|--|----------------|--|
| | | | |
| | | | |

cui all'art. 22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Li, // 2001

Firma _____

Visto, si attesta che si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione tecnica in data // 2001 che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

Li, // 2001

Timbro e firma dell'autorità marittima

(*) L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati (**). Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento
ALLEGATO B1

Il sottoscritto (cognome e nome)

nato a provincia di il // codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)

imbarcato sul M/p numero UE

iscritto al numero di matricola del R.N.M.G. di chiede, in relazione a n . giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive LIRE (*)

Il sottoscritto (cognome e nome)

chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n.
intestato a presso la banca sede di _____
codice ABI codice CAB _____

(**)

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge 675/96, il “trattamento” dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Li, Firma _____

(*) Arrotondate alle cinquecento lire inferiori (**). Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento
ALLEGATO B2
Per il tramite di (*)

Il sottoscritto (cognome e nome)

nato a provincia di // / 2001 codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)

imbarcato sul M/p numero UE

iscritto al numero di matricola del R.N.M.G. di

chiede, in relazione a n . giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive LIRE (**)

Il sottoscritto (cognome e nome)

chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n.

intestato a presso la banca sede di

codice ABI codice CAB (***)

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge 675/96, il “trattamento” dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

LI, // 2001 Firma _____

(*) Indicare la cooperativa di pesca o il consorzio scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

(**) Arrotondate alle cinquecento lire inferiori

(***) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento

ALLEGATO B3

Per il tramite di (*)

Il sottoscritto (cognome e nome)

nato a provincia di il // codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)

imbarcato sul M/p numero UE

iscritto al numero di matricola del R.N.M.G. di chiede, in relazione a n. giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive LIRE (**)

Mandato di assistenza e rappresentanza

Il sottoscritto (cognome e nome)

delega il patronato

a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca. Inoltre, avendo ricevuto, a norma dell'art. 10 della legge 675/96, l'informativa sul "trattamento" dei propri dati personali, ivi comprensivi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, consente il loro "trattamento" per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli scopi statuari del patronato.

Modalità di pagamento (***)

Assegno circolare

....

Accredito sul conto corrente bancario

Accredito sul libretto di risparmio

Accredito sul conto corrente postale

Delega per la trattenuta delle quote sindacali

Il sottoscritto (cognome e nome)

Autorizza la Capitaneria di Porto di

ad effettuare – sulla somma spettante a titolo di minimo monetario garantito in base alla domanda di corresponsione delle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca la trattenuta di LIRE a titolo di quota associativa da versare alla seguente organizzazione sindacale Inoltre avendo ricevuto, a norma dell'art. 10 della legge 675/96, l'informativa sul "trattamento dei propri dati personali, consente il loro "trattamento" per le finalità del presente mandato e degli scopi statuari del patronato.

Li, / / 2001 Firma _____

Timbro del patronato e firma dell'operatore autorizzato a ricevere il mandato

Timbro e firma dell'organizzazione sindacale

- (*) Indicare l'ente di patronato scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.
(**) Arrotondate alle cinquecento lire inferiori
(***) Specificare, in corrispondenza della modalità di pagamento prescelta, i dati necessari per l'esecuzione dell'operazione di accreditamento.

Capitaneria di Porto di

stabilite dalla normativa vigente ai fini dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento, si dispone la corresponsione al marittimo sotto indicato del minimo monetario garantito dovuto in relazione ai giorni di imbarco sulla nave predetta nel periodo di interruzione tecnica della pesca dal // 2001 al // 2001

Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari a LIRE al netto del bollo di quietanza

Cognome e nome

nato a provincia di il // 2001 Residente a

Via

codice fiscale

numero UE
del R.N.M.G. di
ditta armatrice

, accertato che risultano osservate tutte le condizioni

/ dal
2001 Sig.

l'anno finanziario

di LIRE

/
2001

(*) Il presente modello di prospetto di liquidazione del minimo monetario garantito verrà adeguato dall'Autorità marittima competente nel caso in cui il marittimo abbia presentato

la domanda tramite i soggetti di cui all'articolo 9 comma 2, lettere b) e c) del presente decreto ministeriale
Capitaneria di Porto di

numero UE
del R.N.M.G. di

M/p

iscritto al numero di matricola

Abilitato alla pesca con sistema

al netto del bollo di quietanza

anno finanziario

di LIRE

/ 2001

/

/ 2001

Armatore/società armatrice Cognome e nome

Nato a provincia di il / / Ragione sociale

Via

Codice fiscale e partita I.V.A. n.

Vista la domanda presentata dalla ditta armatrice suindicata in data // 2001

Accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite, ai fini dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento all'interruzione

della pesca prevista nel periodo dal // 2001 al // 2001,

dalla normativa vigente in materia; si dispone la corresponsione degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per n. membri di equipaggio pari a LIRE

